

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8.

Contributo straordinario al Cuoao.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza delle attività svolte, senza fine di lucro, dal consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (CUOA), in favore della promozione professionale e della preparazione dei quadri pubblici e privati nel campo della direzione, organizzazione, gestione e controllo di enti ed imprese, al fine di concorrere al rilancio e perfezionamento delle attività istituzionali dell'ente, concede un contributo straordinario di 800 milioni.

Art. 2

Modalità di erogazione

1. All'erogazione del contributo straordinario, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo del fondo globale spese correnti iscritto al capitolo 80210 partita n. 5 «Contributo straordinario al Cuoao» del bilancio di previsione l'esercizio finanziario 1993.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

Pupillo

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1° dicembre 1993, n. 54/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 364 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6^a commissione consiliare;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1993, n. 10704;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota gennaio 1994, n. 307/21107/5, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per il personale.